

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 29 del 10 Agosto 2015

1. L. N. 115/2015 - La LEGGE EUROPEA 2014 sulla Gazzetta Ufficiale

Dopo la pubblicazione della Legge 29 luglio 2015, n. 114 - *Legge di delegazione europea 2014* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015), è arrivata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, la **Legge 29 luglio 2015, n. 115**, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*".

Il provvedimento si compone di 30 articoli, contenenti una serie di misure abrogative o modificative tese a risolvere i casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria, al fine di rimuovere le relative procedure d'infrazione. Tra queste, ad esempio, la legge Europea 2014 interviene sulla disciplina IVA relativa alle **cessioni intracomunitarie** e ai servizi connessi agli **scambi intracomunitari** (artt. 12 e 13). Per quanto concerne la disciplina delle **cessioni intracomunitarie**, la legge Europea 2014 modifica due articoli del D.L. n. 331/1993, relativamente agli acquisti intracomunitari (art. 38) e alle cessioni intracomunitarie non imponibili (art. 41).

Tra le altre novità, la legge Europea 2014 modifica, all'art. 5, l'art. 34 e l'allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, rideterminando la misura del **contributo annuo** dovuto dalle imprese titolari dell'**autorizzazione generale** per la **fornitura di reti pubbliche di comunicazioni** e di **servizio telefonico** accessibile al pubblico; per la fornitura del servizio di **comunicazioni mobili e personali**; per la fornitura, anche congiuntamente, di **servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite**.

Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità, la misura dei diritti amministrativi viene determinata in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso.

Con l'aggiunta dell'art. 1-bis all'Allegato n. 10, del Codice delle comunicazioni, viene introdotta la misura di un contributo annuo dovuto dalle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di **operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre**, determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Con l'aggiunta dell'art. 2-bis all'Allegato n. 10, del Codice delle comunicazioni, viene previsto il pagamento di un contributo annuo a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'**attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio**, per ogni collegamento monodirezionale.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2. D.P.R. N. 119/2015 - Istituito il COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE (CTV) degli atti dell'Unione europea

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2015, il **D.P.R. 2 luglio 2015, n. 119**, recante "*Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) degli atti dell'Unione europea, istituito presso il Dipartimento per le politiche europee dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*".

Con tale decreto - **in vigore dal 7 agosto 2015** - viene istituito, presso il Dipartimento per le politiche europee, il **Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (CTV)**, con il compito di assicurare, nel quadro degli indirizzi del Governo, il coordinamento tecnico tra i soggetti chiamati a partecipare alla fase di formazione degli atti dell'Unione europea ai sensi della legge e di assistere il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nello svolgimento dei compiti affidatigli dalla legge.

Il CTV opera in collegamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si avvale della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (7 agosto 2015) è abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie 9 gennaio 2006 recante il regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. ARCHIVIO INFORMATIVO INTEGRATO - Emanato il decreto che fornisce le istruzioni tecniche per la realizzazione delle connessioni informatiche all'archivio antifrode

Con il **decreto direttoriale 5 agosto 2015**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 6 agosto 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce le **istruzioni tecniche** per la realizzazione delle connessioni informatiche e sviluppo di nuove funzionalità di consultazione da parte delle imprese assicuratrici all'**archivio informatico integrato antifrode**, previsto dall'articolo 6 comma 3 de D.M. 11 maggio 2015, n. 108.

Ricordiamo che con tale ultimo decreto - entrato in vigore il 30 luglio 2015 - è stato istituito l'**archivio informatico integrato**, di cui si avvale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) **per l'individuazione e il contrasto delle frodi assicurative** nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 5 agosto 2015 e del suo allegato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 108/2015 clicca qui.](#)

4. VERIFICA AMMINISTRATIVA TRADIZIONALE E NUOVA BUSINESS INTELLIGENCE - L'INPS illustra la nuova *mission* dell'Istituto

La crescita professionale e la migliore allocazione del personale (ora presente anche in tutte le Agenzie complesse) adibito alla verifica sul territorio, unite alle maggiori potenzialità delle procedure informatiche, consentono oggi un ulteriore salto di qualità dell'attività di Verifica.

Accanto alla funzione "tradizionale" di controllo ex-post dei comportamenti aziendali, finalizzato all'aumento dell'accertato, saranno sviluppati e resi operativi una serie di **nuovi presidi** finalizzati non solo a contrastare ma anche a **prevenire fenomeni elusivi della contribuzione, prima che il comportamento si sia consolidato** ed abbia prodotto i suoi danni.

L'attività di Verifica Amministrativa continuerà a costituire un efficace strumento a disposizione delle aziende. Queste, infatti, potranno fruire del costante sostegno dell'INPS che assumerà il ruolo di partner in relazione al corretto svolgimento degli adempimenti previdenziali. Diversamente, per le aziende operanti in modo strutturalmente irregolare, l'attività di Verifica sarà un efficace strumento di cui l'Istituto potrà avvalersi per contrastare con maggiore efficacia quei fenomeni che, sostanziandosi in fattispecie *contra legem*, alterano pesantemente il mercato arrecando grave danno al sistema economico del Paese.

Tale attività sarà svolta attraverso una **specifico Business Intelligence** che, mediante l'analisi dei comportamenti aziendali, dei flussi contributivi, delle transazioni operate sulle procedure e lo sviluppo di sistemi statistici predittivi, riesca a realizzare una struttura organica di rilevazione di "allarme" su situazioni "*fuori norma*" e "*anomalie*" di varia natura.

Soni questi i chiarimenti forniti dall'INPS con la **circolare n. 147 del 7 agosto 2015**, che nel dettaglio illustra i seguenti punti:

- 1) *l'evoluzione dell'attività di Verifica Amministrativa,*
- 2) *la nuova mission dell'istituto;*
- 3) *l'integrazione con il nuovo modello organizzativo dell'Attività Ispettiva;*
- 4) *la struttura Centrale di verifica amministrativa;*
- 5) *Il ruolo delle Direzioni Regionali,*

6) il ruolo dei funzionari sul territorio.

Infine la circolare indica le **linee guida per le nuove attività di Verifica Amministrativa** sia nell'area Aziende UNIEMENS sia nell'area Agricola.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS clicca qui.](#)

5. BANDO SMART&START - Dal Ministero dello Sviluppo Economico indicazioni sul conto corrente vincolato

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2015, il **comunicato relativo al decreto direttoriale 20 luglio 2015**, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce disposizioni sull'erogazione delle agevolazioni relative al programma di investimento (bando "Smart&Start") con le indicazioni relative alle modalità del **conto corrente vincolato**.

L'art. 2 del decreto stabilisce che l'erogazione delle agevolazioni relative al programma di investimento avviene sulla base di un **contratto di finanziamento** tra il **Soggetto gestore** (*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia*) e la **società beneficiaria**, che ne disciplina modalità e tempi.

Sarà quest'ultima che avanzerà le richieste di erogazione, in relazione ai titoli di spesa inerenti alla realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, anche singoli e il cui importo sia almeno pari al **20%** dell'investimento ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione relativa all'ultima quota rendicontata.

In particolare il decreto si sofferma sulla modalità di erogazione che prevede, altresì, che la società beneficiaria apra un **conto corrente vincolato** presso una banca convenzionata prescelta tra quelle di cui all'elenco riportato nei siti del Ministero e dell'ABI.

La società beneficiaria è tenuta a conferire, alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato, mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili e ad assicurare la disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione.

Ricordiamo che le imprese beneficiarie possono optare, con riferimento all'intero programma di investimento e senza possibilità di modificare la scelta effettuata, per una delle due modalità di erogazione delle agevolazioni di seguito riportate:

a) **erogazione sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate**, secondo le modalità stabilite nel presente decreto e sulla base di quanto previsto dalla convenzione;

b) **erogazione per stati d'avanzamento**, sulla base di fatture d'acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione.

La modalità di erogazione di cui alla lettera a), prevede che le agevolazioni siano erogate prima che la società beneficiaria abbia provveduto al pagamento dei fornitori dei beni di investimento.

I pagamenti delle relative fatture sono effettuati tramite il **conto corrente vincolato**, a seguito del versamento sullo stesso conto delle somme a carico della società beneficiaria e delle agevolazioni erogate dal *Soggetto gestore*.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito di INVITALIA clicca qui.](#)

6. RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE - Pubblicato il decreto che stabilisce le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, il **Decreto 9 giugno 2015**, recante "*Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali*".

Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, il presente decreto stabilisce **i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso**, nonché i criteri di selezione e valutazione per la **concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali** ai sensi dell'art. 27, commi 8 e 8-bis, del D.L. n. 83/2012.

E' data priorità all'attuazione degli interventi nell'ambito delle aree caratterizzate da **crisi industriale complessa**.

Ricordiamo, infatti, che il citato art. 27 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, ha riformato la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, introducendo forme di intervento a sostegno delle cosiddette "**aree di crisi complessa**", la cui disciplina attuativa è stata già adottata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013.

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono affidati al **Soggetto gestore**, che è l'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia**.

Con un'apposita convenzione, da stipularsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno regolati i rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Soggetto gestore.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese;*
- b) *essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;*
- c) *non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;*
- d) *non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;*
- e) *esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.*

All'articolo 5 vengono precisati i **programmi ammissibili alle agevolazioni**: i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale, al successivo articolo 6 vengono elencate le **spese ammissibili**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE - Circolare ministeriale sulle modalità di concessione delle agevolazioni e di presentazione delle domande

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **circolare direttoriale 6 agosto 2015, n. 59282**, con la quale fornisce ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, di cui al **decreto ministeriale 9 giugno 2015**.

Sono, inoltre, definite **modalità, forme e termini di presentazione delle domande** e fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni nonché indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.

Il comunicato relativo alla circolare è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (*)

Con **decreto ministeriale 9 giugno 2015** (di cui al punto precedente) sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, sia quelle caratterizzate da crisi complessa, sia quelle interessate da situazioni di crisi industriale non complessa, ma comunque con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione.

Con la **presente circolare** sono fornite ulteriori indicazioni specifiche e specificazioni relative alle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle domande da parte delle imprese.

(*) Il relativo comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 9 giugno 2015 clicca qui.](#)

8. CONTROVERSIE DEI CONSUMATORI - Approvato in via definitiva dal Governo un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE

Il **Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015** ha approvato in via definitiva, dopo aver ottenuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

La direttiva 2013/11/UE risponde alla necessità di fornire ai consumatori una soluzione facile ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese.

Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l'impostazione del Codice.

Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Nel comunicato stampa del Governo si chiarisce che per "**organismo ADR**" (*Alternative Dispute Resolution*) si intende qualsiasi organismo che, a prescindere dalla sua denominazione, sia costituito su base permanente, offra la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR e sia iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (*Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, CONSOB, AEEGSI, AGCOM e Banca d'Italia*).

Ogni autorità stabilisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità e del principio di tendenziale non onerosità del servizio per il consumatore.

Gli organismi ADR hanno come obbligo quello di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma allo stesso tempo deve essere permessa al consumatore la facoltà di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica.

Il Ministero dello sviluppo economico è designato come unico punto di contatto con la Commissione europea e, al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti, è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento.

(Fonte: *Sito Internet del Governo*)

9. BILANCI D'ESERCIZIO E CONSOLIDATI - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva due decreti legislativi di attuazione della Direttiva 2013/34/UE - Al debutto obbligo di redazione del rendiconto finanziario e bilanci semplificati per le micro imprese

Il **Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015** ha approvato in esame definitivo dopo aver acquisito i pareri prescritti, **due decreti legislativi di attuazione della direttiva 2013/34/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai **bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di impresa**, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Il **primo**, per la parte relativa alla disciplina del **bilancio di esercizio e di quello consolidato per la società di capitali** e gli altri soggetti individuati dalla legge; il **secondo**, per la parte relativa ai **conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari**, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di Enti creditizi ed Istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Per quanto concerne il bilancio d'esercizio, lo schema di decreto aumenta i documenti che lo costituiscono con **l'introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario**, la cui disciplina è declinata nel nuovo articolo 2425-ter del Codice civile.

Un'attenzione specifica è rivolta alle PMI, delineando un **regime informativo adeguato alle loro esigenze**, semplificato rispetto a quello vigente, che riduce i costi amministrativi salvaguardando al contempo un livello minimo di trasparenza funzionale alle loro attività.

Tra gli elementi di maggior rilievo segnaliamo:

- la differenziazione degli **obblighi informativi** in base alle **soglie dimensionali** dell'impresa;
- l'introduzione della nuova categoria delle "**micro imprese**", per le quali si introduce un regime di contabilità ulteriormente semplificato. Ciò consentirà agli operatori economici di piccolissime dimensioni di **redigere un bilancio in forma ridotta**, con eliminazione di quegli oneri informativi attualmente previsti che, date le ridotte dimensioni, costituiscono un ingiustificato onere amministrativo.

Passando alle novità contenute nello schema di decreto relativo alle modifiche ai bilanci e ai **conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari**, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, il provvedimento detta una disciplina specifica dei casi in cui un intermediario

bancario o finanziario vigilato dalla Banca d'Italia è tenuto a redigere il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili internazionali emanati dall'organo incaricato di emanare i principi contabili (IASB) e adottati dalla Commissione europea.

Lo schema di decreto riconosce inoltre alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti, prevedendo opportune forme di coordinamento con la CONSOB.

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

10. SPID - AgID pubblica i quattro regolamenti tecnici che danno l'avvio al Sistema

Con la **Determinazione n. 44 del 28 luglio 2015**, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha emanato i seguenti quattro regolamenti, previsti dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del D.P.C.M. 24 ottobre 2014:

1. Regolamento recante le procedure per consentire ai Gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2014;

2. Regolamento recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei Gestori dell'identità digitale (articolo 1, comma 1, lettera l) , D.P.C.M. 24 ottobre 2014);

3. Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (articolo 4, comma 2, D.P.C.M. 24 ottobre 2014);

4. Regolamento recante le regole tecniche (articolo 4, comma 2, D.P.C.M. 24 ottobre 2014).

Il regolamento che norma le modalità di accreditamento **entra in vigore il 15 settembre 2015** data dalla quale i soggetti interessati possono presentare domanda di accreditamento all'Agenzia.

Con l'emanazione dei suddetti regolamenti il **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) diviene operativo.**

Il confronto tra AgID e il Garante per la protezione dei dati personali ha permesso di arrivare ad una definizione condivisa delle caratteristiche e delle modalità di adozione del sistema SPID grazie all'integrazione delle regole tecniche con le osservazioni relative ai profili di specifica competenza del Garante.

Data l'importanza strategica del sistema SPID per l'intero percorso di digitalizzazione del Paese - così come illustrato nei documenti del Governo "*Strategia per la crescita digitale*" e "*Agenda per la semplificazione 2015-2017*" - l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la Protezione dei dati personali collaboreranno per assicurare l'allineamento dei regolamenti e delle soluzioni tecniche con le esigenze di sicurezza e garanzia di protezione dei dati, anche nelle successive fasi legate alla realizzazione, allo sviluppo e all'implementazione del sistema.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della determinazione n. 44/2015 con allegati i quattro regolamenti clicca qui.](#)

11. ANTICORRUZIONE - Circolare dell'INAIL sulle modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) ha introdotto, nell'ambito delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 54 bis, che **tutela il dipendente che segnala gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al servizio prestato.**

L'INAIL, con la **circolare n. 64 del 28 luglio 2014**, nel completare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dell'Istituto, indica i soggetti coinvolti nella procedura e le loro responsabilità, e fornisce indicazioni per la difesa da eventuali azioni ritorsive del dipendente pubblico che segnala fatti di cui è venuto direttamente a conoscenza.

Con la presente circolare l'INAIL aggiunge un ulteriore tassello al proprio sistema per la prevenzione della corruzione, disciplinando l'attuazione della specifica normativa posta a tutela del cosiddetto *whistleblower*, il dipendente che segnala illeciti di cui è venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro con l'Istituto.

Il documento, che conferma la particolare attenzione posta dall'INAIL nell'attuazione delle misure a presidio della legalità dell'azione amministrativa, completa le disposizioni già contenute nel Codice di comportamento dell'Istituto, **regolando i termini e le modalità di segnalazione degli illeciti**, indicando

i soggetti coinvolti nella procedura e le loro responsabilità, dando indicazioni per la difesa del segnalatore da eventuali azioni ritorsive, e fornendo la modulistica e l'indirizzo email per l'invio della segnalazione. La procedura, in particolare, prevede che le segnalazioni siano gestite dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne verifica la fondatezza nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, e le inoltra, quando non risultino manifestamente infondate, ai "**soggetti terzi competenti**", anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

I "**soggetti terzi competenti**" sono: il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, quando non vi siano ipotesi di reato o profili di responsabilità disciplinare a suo carico, l'ufficio disciplinare e contenzioso del personale della direzione centrale Risorse umane, l'autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Dipartimento della Funzione Pubblica.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Allegato alla circolare riportante il modello di denuncia degli illeciti clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Codice di comportamento dell'INAIL clicca qui.](#)

12. PROCEDIMENTI ANTITRUST - La Commissione europea adegua le norme alla direttiva 2014/104/UE

Il 3 agosto 2015 la Commissione europea ha adottato alcuni provvedimenti volti ad adeguare la disciplina dei procedimenti antitrust di propria competenza alle disposizioni della direttiva n. 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle azioni per il risarcimento dei danni causati da violazioni delle regole di concorrenza.

La direttiva mira ad assicurare che qualunque soggetto leso da una violazione del diritto antitrust possa esercitare in modo efficace il diritto al pieno risarcimento del danno dinanzi alle giurisdizioni nazionali; al contempo, essa definisce le modalità di coordinamento tra i due canali di applicazione delle disposizioni a tutela della concorrenza, ossia l'applicazione a livello privatistico (c.d. *private enforcement*) e l'applicazione a livello pubblicistico (c.d. *public enforcement*).

In relazione a questo secondo profilo, la direttiva pone alcuni limiti alla divulgazione (*disclosure*) e all'utilizzo in sede di azione risarcitoria dei documenti inclusi nel fascicolo delle autorità di concorrenza: le dichiarazioni legate a un programma di *leniency* e le proposte di *settlement* sono rigorosamente sottratte alla *disclosure* e, qualora ottenute grazie l'accesso al fascicolo di un'autorità di concorrenza, sono inammissibili nelle azioni risarcitorie; le informazioni elaborate specificamente ai fini di un procedimento di un'autorità di concorrenza, quelle redatte e comunicate dall'autorità di concorrenza alle parti nel corso del procedimento e le proposte di *settlement* che sono state ritirate possono essere oggetto di *disclosure* solo dopo che l'autorità di concorrenza abbia chiuso il procedimento e, qualora ottenute grazie all'accesso al fascicolo dell'autorità, sono inammissibili nelle azioni risarcitorie fino alla chiusura del procedimento dell'autorità.

Tenendo conto del suddetto regime introdotto dalla direttiva, la Commissione ha apportato modifiche sia al proprio regolamento di procedura n. 773/2004, sia alle comunicazioni rispettivamente riguardanti l'accesso al fascicolo, la *leniency*, i *settlements* e la cooperazione tra la Commissione e i giudici nazionali.

(Fonte: Assonime)

13. TRIBUNALI DELLE IMPRESE - Il CNDCEC rileva criticità sulle modalità di nomina dei CTU - Si chiede la istituzione di Albi o Elenchi regionali dedicati

Le nomine a **Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU)**, nei **Tribunali delle imprese** sono ad appannaggio degli iscritti negli Albi dei Tribunali capoluogo di Regione. Si tratta di una evidente anomalia, che va a danno dei professionisti iscritti presso altri Tribunali, alla quale è necessario porre rimedio **costituendo Albi o Elenchi regionali dedicati**.

È questo l'appello lanciato dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con una lettera inviata ai Presidenti delle Corti d'Appello e dei Tribunali il 22 luglio 2015.

L'art. 22 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedure Civile - si legge nella lettera - prevede che ciascun Giudice debba affidare "normalmente" le funzioni di CTU agli iscritti nell'Albo istituito presso il Tribunale in cui i medesimi hanno la propria sede e che il Giudice che voglia conferire l'incarico a un

consulente iscritto in un altro Albo o a persone non iscritte in alcun Albo, debba sentire il Presidente e indicare nel provvedimento i motivi di tale scelta.

Nell'Albo dei consulenti tecnici, tenuto presso il Tribunale, possono essere iscritte le sole persone fisiche che, ai sensi dell'art. 15 disp. att. C.P.C., risultino iscritte in un Albo professionale, possiedano una speciale competenza tecnica in una determinata materia, possiedano una specchiata condotta morale e risiedano nella circoscrizione del Tribunale stesso.

Le Sezioni specializzate per le imprese, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 168 del 2003, hanno, per le materie indicate dal medesimo provvedimento e in deroga ai normali criteri di attribuzione, competenza territoriale estesa all'intera Regione.

Proprio in forza di tali previsioni, considerando la competenza territoriale delle Sezioni specializzate, *“sono sorte alcune criticità in relazione alla nomina dei CTU. L'applicazione del summenzionato art. 22, condurrebbe alla nomina **dei soli professionisti iscritti nell'Albo del Tribunale del capoluogo di Regione, con l'esclusione degli iscritti agli Albi degli altri Tribunali, ancorché compresi nel territorio su cui insiste la competenza del Tribunale delle imprese**”.*

Una soluzione a tale anomalia, spiega il presidente del CNDCEC, potrebbe consistere nella *“costituzione di **Albi (o elenchi) regionali dedicati, ai quali i Giudici delle Sezioni specializzate possano attingere per l'individuazione dei professionisti cui affidare l'incarico, consentendone l'iscrizione a tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i singoli Tribunali**”.*

Tale accorgimento consentirebbe – continua il presidente del CNDCEC - *“un coordinamento tra le previsioni del codice di rito e le nuove disposizioni relative alla competenza delle Sezioni specializzate, rendendo possibile una nomina di consulenti tecnici svincolata da criteri interpretativi non più adeguati”.*

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il documento predisposto dal CNDCEC clicca qui.](#)

14. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Dal CNDCEC le Linee guida per gli Organismi di composizione e i professionisti coinvolti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato le **“Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento”**.

Il documento, elaborato dalla Commissione di studio istituita in seno al Consiglio nell'ambito dell'area di delega dei consiglieri nazionali Felice Ruschetta e Maria Rachele Vigani, esamina la normativa vigente e fornisce utili indicazioni per gli Organismi di composizione della crisi e per i professionisti chiamati a ricoprire i ruoli e le funzioni disciplinate, sia dalla legge n. 3 /2012, sia dal decreto n. 202/2014 che ne reca il regolamento di attuazione.

Le Linee guida si soffermano su tutta la normativa effettuando i necessari coordinamenti tra le disposizioni della legge n. 3/2012 e, in particolar modo, sulle procedure in essa descritte. Ne emerge un documento completo che mette in luce come quella del sovraindebitamento sia materia del tutto peculiare rispetto alle tradizionali procedure concorsuali o agli oramai noti istituti di composizione negoziale previsti nella legge fallimentare.

Il presente documento intende fornire alcune utili indicazioni per lo svolgimento delle funzioni che gli Organismi di composizione della crisi sono *ex lege* chiamati a svolgere, con la consapevolezza che, oltre alle differenze registrate nell'ambito delle prime prassi dei Tribunali, la normativa sulla crisi da sovraindebitamento non è sempre cristallina.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

15. CERTIFICATI BIANCHI - Aperta una consultazione pubblica fino al 30 settembre 2015

Il meccanismo dei **Certificati Bianchi**, introdotto con i decreti ministeriali 24 aprile 2001, rappresenta una delle prime esperienze, a livello internazionale, di applicazione di uno strumento di mercato alla promozione dell'efficienza energetica negli usi finali.

Il meccanismo si configura come un **regime obbligatorio di risparmio di energia primaria**, posto in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti.

L'obbligo è determinato sulla base del rapporto tra la quantità di energia elettrica e gas naturale dagli stessi distribuita e la quantità distribuita sul territorio nazionale dalla totalità dei soggetti obbligati.

I soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo realizzando progetti in proprio o acquistando i titoli di efficienza energetica (i c.d. "**Certificati Bianchi**") sul mercato gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) o attraverso contratti bilaterali.

Dall'avvio del meccanismo fino al 31 dicembre 2014 sono stati emessi oltre 31 milioni di titoli e contabilizzati più di 20 Mtep (Mega TEP) di risparmi di energia primaria.

Il documento ("**Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei Certificati Bianchi**") ha l'obiettivo di illustrare le linee di riforma del sistema che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha definito per un uso più efficiente ed efficace delle risorse, così come previsto dalla legge e in vista degli obiettivi nazionali da raggiungere al 2020.

Il D.M. 28 dicembre 2012 ha ampliato la platea dei soggetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, includendo anche le **imprese o gli Enti pubblici che hanno provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia** o si sono dotati di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001.

Il D.Lgs. n. 102/2014 ha dato maggiore impulso allo sviluppo di competenze nel settore dei servizi energetici, prevedendo che, dal 18 luglio 2016, per poter presentare richieste di accesso al meccanismo dei certificati bianchi le società di servizi energetici devono essere certificate UNI 11352 (ESCO) e gli esperti in gestione dell'energia devono essere certificati UNI 11339.

Tutti i soggetti interessati possono trasmettere osservazioni e proposte all'indirizzo e-mail certificatibianchi@mise.gov.it.

La consultazione è aperta **fino al 30 settembre 2015**.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

16. JOBS ACT - "L'Italia cambia il lavoro" - Lanciato dal Ministero del Lavoro un nuovo sito dedicato alla riforma del lavoro

"**JOBS ACT - L'Italia cambia il lavoro**". È il claim scelto per aprire la home page del sito "monografico" che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedica alla riforma del mercato del lavoro.

Il nuovo sito ha l'obiettivo di informare i cittadini, le aziende e gli operatori sulle principali novità normative introdotte dai decreti legislativi di attuazione della delega in materia di lavoro.

Nel sito sono descritti in modo sintetico i punti focali della riforma:

- **Tutele crescenti,**
- **Politiche attive, Maternità,**
- **Flessibilità,**
- **Tutela del lavoro,**
- **Semplificazione.**

LINK:

[Per accedere al sito clicca qui.](#)

17. AgID - Nasce il Forum sulla conservazione dei documenti informatici

Istituito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) il **Forum sulla conservazione dei documenti informatici**, al fine di diffondere un'adeguata informativa sulla conservazione dei documenti informatici e di creare uno spazio di confronto sulle problematiche di attuazione dei sistemi di conservazione conformi alle disposizioni di legge e sui conseguenti aspetti tecnici.

In particolare al Forum sono affidate le seguenti attività:

- *predisporre documentazione, presentazioni, monografie, strumenti di ausilio, materiale informativo e di divulgazione e ogni altro strumento utile alla diffusione delle tematiche sulla conservazione dei documenti informatici;*
- *diffondere le informazioni sui temi della conservazione mediante seminari, webinar, convegni, articoli di stampa ecc. programmando gli interventi sulla base di uno specifico piano di comunicazione;*
- *sviluppare e approfondire tematiche sulla conservazione anche segnalate da pubbliche amministrazioni e operatori di mercato;*
- *esaminare le nuove normative nazionale ed europea e gli standard di riferimento sulla conservazione per valutare eventuali proposte di modifiche e integrazioni.*

Le tematiche di interesse saranno approfondite da specifici gruppi di lavoro.

Oltre ai referenti dei conservatori accreditati, al Forum possono partecipare rappresentanti di pubbliche amministrazioni, di università, di associazioni di professionisti di settore, di associazioni di categoria e di associazioni di fornitori di tecnologie e sistemi per la conservazione.

Per iscriversi al Forum è necessario presentare **domanda di iscrizione** tramite la compilazione dell'apposito modulo on-line, allegando copia di un documento di identità.

L'iscrizione al Forum è a titolo gratuito.

La domanda è accolta se non è trasmessa comunicazione di diniego entro 10 giorni dalla data del ricevimento della domanda di iscrizione.

LINK:

[Per saperne di più e per compilare on-line il modello di iscrizione al Forum clicca qui.](#)

18. ITALIA IN CIFRE - Pubblicata dall'ISTAT l'edizione 2015

E' stato pubblicato, a cura dell'ISTAT, Direzione centrale per la diffusione e la comunicazione dell'informazione statistica, il volume "ITALIA IN CIFRE – 2015"

Attraverso **16 sezioni tematiche** (*territorio, ambiente, popolazione, salute e sanità, cultura, istruzione, lavoro, previdenza, giustizia, condizioni di vita, economia, prezzi, commercio con l'estero, industria e servizi, agricoltura e turismo*), "Italia in cifre" offre un profilo sintetico dei **principali aspetti economici, demografici, sociali e territoriali dell'Italia**, nonché di alcuni fondamentali comportamenti e stili di vita della popolazione.

Approfondimenti, glossari e brevi note metodologiche consentono una migliore fruibilità delle informazioni statistiche anche a un pubblico di non addetti ai lavori.

La versione on line di Italia in cifre può essere scaricata integralmente o consultata in modo ragionato per singole sezioni.

L'opuscolo, distribuito a istituzioni, organismi internazionali, media e opinion leader, è disponibile, su richiesta, presso la Direzione centrale per la diffusione e la comunicazione dell'informazione statistica dell'Istat (Tel. 06 4673.2243-44, email comunica@istat.it).

LINK:

[Per scaricare il testo del volume completo clicca qui.](#)

19. FIRMA DIGITALE - Nell'ultimo anno aumento del 52%

Da maggio 2014 a luglio 2015 il numero di firme digitali erogate passa da 5.319.800 a 8.104.615, determinando un aumento di oltre il 50%.

I dati forniti dai certificatori accreditati AgID permettono di constatare che da maggio 2014 a luglio 2015, risulta un incremento di oltre il 50% del numero di firme digitali attive e di stimare che circa il 75% afferisce a sistemi di firma remota.

Il sistema di firma digitale che consente la dematerializzazione dei documenti anche in molti settori della pubblica amministrazione - fra cui il sistema di fatturazione, la sanità, la partecipazione a bandi di gara e concorsi, la stipula di contratti e la modifica dell'assetto societario - garantisce l'autenticità del firmatario, l'integrità e la piena validità legale del documento sottoscritto.

(Fonte: Agenzia per l'Italia digitale)

20. Pronto il CALENDARIO FIERISTICO NAZIONALE 2016

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 30 luglio 2015 ha preso atto del "**Calendario fieristico nazionale 2016**".

Si tratta dell'elenco delle principali coordinate di poco meno di 200 eventi fieristici di livello internazionale che si svolgono nel nostro paese e più di 270 manifestazioni di livello nazionale.

Le fiere sono catalogate secondo 27 codici che abbracciano i diversi settori: 1) *Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia*; 2) *Food, Bevande, Ospitalità*; 3) *Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte*; 4) *Servizi Business, Commercio*; 5) *Costruzioni, Infrastrutture*; 6) *Viaggi, Trasporti*; 7) *Sicurezza, Antincendio, Difesa*; 8) *Formazione, Educazione*; 9) *Energia, Combustibili, Gas*; 10) *Protezione dell'ambiente*; 11) *Stampa, Packaging, Imballaggi*; 12) *Arredamento, Design d'interni*; 13) *Casalinghi, Giochi, Regalistica*; 14) *Bellezza, Cosmetica*; 15) *Real Estate, Immobiliare*; 16) *Automobili, Motocicli*; 17) *Chimica*; 18) *Elettronica, Componenti*; 19) *Industria, Tecnologia, Meccanica*; 20) *Aviazione, Aerospaziale*; 21) *IT e Telecomunicazioni*; 22) *Salute, Attrezzature ospedaliere*; 23) *Ottica*; 24) *Gioielli, Orologi, Accessori*; 25) *Tessile, Abbigliamento, Moda*; 26) *Trasporti, Logistica, Navigazione*; 27) *Campionarie Generali*.

Il "calendario" è pubblicato e periodicamente aggiornato nella sezione "Fiere" del sito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

LINK:

[Per accedere alla sezione "Fiere" e scaricare il testo del calendario fiere 2016 aggiornato al 29 luglio 2015 clicca qui.](#)

21. DONAZIONE DEGLI ORGANI - Le Linee guida dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Salute per l'indicazione del consenso o del diniego sulla carta d'identità

Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute hanno emanato la **direttiva 29 luglio 2015, Prot. 0002128** contenente le "*Linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, successivamente modificato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte*".

La direttiva contiene le "**Linee guida**" per l'attuazione del novellato articolo 3, comma 3, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), secondo cui la carta d'identità può altresì contenere **l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte.**

I cittadini maggiorenni che desiderano donare organi e tessuti in caso di morte ora possono manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione quando si recano presso gli uffici comunali per richiedere il rinnovo o il rilascio della carta d'identità.

Per manifestare la propria volontà alla donazione - che, come precisano nella direttiva, rimane assolutamente libera - l'interessato, al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità, dovrà **sottoscrivere una dichiarazione** contenuta in un modulo standard (Vedi Allegato 1 alla Direttiva).

Tale dichiarazione deve essere resa in doppia copia in quanto una copia sarà conservata agli atti di archivio, un'altra sarà consegnata al dichiarante come ricevuta e non deve necessariamente accompagnare la carta d'identità.

Il sindaco o suo delegato dovrà riportare l'informazione fornita dal cittadino nell'ambito dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione o rinnovo della carta d'identità.

Il dato così acquisito viene inviato direttamente in modalità telematica al **Sistema Informativo dei Trapianti (SIT)** unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d'identità al fine di consentire l'immediata consultazione del dato da parte dei Centri regionali per i trapianti.

Solo su richiesta del richiedente, tale dichiarazione potrà essere riportata anche sul documento d'identità.

Considerata la delicatezza della materia, le linee guida sono state sottoposte al Garante per la protezione dei dati personali.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva interministeriale clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 1° AL 10 AGOSTO 2015)**

1) Legge 29 luglio 2015, n. 115: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 15 maggio 2015: Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 9 giugno 2015: Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 116: Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di incentivi alle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

5) Garante per la Protezione dei dati Personali - Provvedimento 2 luglio 2015: Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche. (Provvedimento n. 393). (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Interno - Decreto 18 luglio 2015: Contributo in conto interessi in favore di comuni, province e città metropolitane. (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 2015, n. 118: Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Circolare 26 giugno 2015, n. 4660: Modifica della circolare n. 9992 del 25 settembre 2014, attuativa dei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 e 3 luglio 2007, in materia di contratti di filiera relativi al 1° e al 2° bando. (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

9) Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicato relativo al decreto 20 luglio 2015 concernente: «Modalità di erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative». (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

10) Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2015, n. 119: Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) degli atti dell'Unione europea, istituito presso il Dipartimento per le politiche europee dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 20 luglio 2015: Designazione dell'Autorità di certificazione per il settore del luppolo. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2015).

N.B. L'Autorità designata è la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (PIUE) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Legge 6 agosto 2015, n. 121: Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

13) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 4 agosto 2015: Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Presidente del Consiglio dei Ministri - Direttiva 11 giugno 2015: Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna». (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015).

N.B. La «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna» è indetta per il giorno **22 aprile di ogni anno**.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

15) Presidente del Consiglio dei Ministri - Decreto 26 giugno 2015: Inserimento dell'Autorità nazionale anticorruzione nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 1° AL 10 AGOSTO 2015)

1) Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione dell' 11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 211/3 del 8 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 211/9 del 8 agosto 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)